

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 5 gennaio 2002, n. 43

*Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 11/1992 (ora: art. 15, comma 2, del D.L. 8/1993), non può essere liquidato il compenso per il lavoro straordinario del personale degli enti locali nel periodo elettorale in assenza di una preventiva deliberazione che individui i dipendenti e il numero delle ore autorizzate. Oltre che da ragioni di difesa degli equilibri di bilancio, la norma trova la sua ratio anche nel fatto che le procedure elettorali consentono una programmazione nel tempo dell'utilizzo delle risorse umane.*

*Omissis.*

Diritto. Il punto di diritto che l'appellante ripropone è in sostanza costituito dal carattere inderogabile ed obbligatorio delle operazioni elettorali, carattere che renderebbe in ogni caso obbligatoria la loro effettuazione e, quindi, la loro liquidazione nei confronti dei dipendenti che le hanno effettuate. Si tratta di una tesi infondata.

Tutto il regime giuridico che disciplina la prestazione del lavoro straordinario nel pubblico impiego è, in via generale rigorosamente ispirato al criterio che l'effettuazione di questo tipo di prestazioni deve essere preventivamente autorizzato in modo espresso, nominativo ed analitico, per quanto attiene al *plafond* massimo di ore che possono essere effettuate. Il mancato rispetto di questi criteri configura a carico dell'organo competente precise responsabilità amministrative e contabili. È costante e consolidata la giurisprudenza di questo collegio che non riconosce la possibilità di derogare a questo quadro normativo; l'eventuale riconoscimento successivo di lavoro straordinario effettuato in eccesso rispetto a quello autorizzato deve avvenire, ove non esplicitamente vietato, con le stesse procedure e nel rispetto degli stessi vincoli di spesa che rendono legittima l'autorizzazione preventiva.

Questa cornice normativa, che è in via generale ispirata a criteri di rigore, assume un profilo ancora più stringente in occasione delle spese connesse alle operazioni elettorali, proprio per evitare abusi e sperperi, scarsamente controllabili *ex post*. È questa la ragione per la quale l'articolo 18 del decreto legge n. 11 del 1992, in modo espresso, con una disposizione che non è una clausola di stile, stabilisce che la mancata deliberazione preventiva delle ore straordinarie ammissibili, con i relativi nomi dei dipendenti autorizzati, impedisce il rimborso delle somme. La norma ha la sua *ratio* non solo in evidenti ragioni di difesa dell'equilibrio del bilancio pubblico, ma anche nel fatto che le operazioni elettorali configurano una procedura certamente inderogabile ed obbligatoria per i profili che interessano l'ente locale, ma ben programmabile nei tempi, nell'utilizzo delle risorse umane e materiali necessarie. Non si tratta di un evento imprevisto ed imprevedibile, che richiede la pronta ed incondizionata mobilitazione dei mezzi e delle risorse pubbliche, nell'interesse della collettività: bensì, come osservato, di un evento ben prevedibile e programmabile nei profili organizzativi e finanziari, la cui disciplina è analiticamente posta da norme di legge, tra le quali quella che stabilisce che il lavoro straordinario può essere retribuito solo a condizione che vengano rispettate le procedure stabilite.

Nel caso in esame, gli elementi di fatto e di diritto riproposti in appello lasciano del tutto non modificabili alcune acquisizioni del giudizio di primo grado: le prestazioni in questione sono state svolte in assenza di autorizzazione preventiva; la normativa che regola la materia, specificamente fa divieto di procedere nel pagamento dei compensi in assenza di autorizzazione preventiva, deliberata dall'organo competente; in ogni caso non si tratta di prestazioni straordinarie rese in condizioni di straordinaria urgenza ed imprevedibilità che possano, in via eccezionale, consentire una deroga ai criteri che disciplinano la materia.

Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

*Omissis.*